



Bruxelles, 22 febbraio 2022
(OR. en)

6426/22

Fascicolo interistituzionale:
2021/0392(NLE)

SCH-EVAL 21
DATAPROTECT 42
COMIX 87

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	21 febbraio 2022
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	5893/22
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Polonia , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della protezione dei dati

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Polonia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della protezione dei dati, adottata dal Consiglio nella sessione del 21 febbraio 2022.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Polonia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della protezione dei dati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013, nel 2019 è stata effettuata una valutazione per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della protezione dei dati in Polonia. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2021)9100 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) Dati gli esiti della valutazione, è opportuno raccomandare alla Polonia alcuni provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) Buone prassi sono considerate, in particolare: il quadro giuridico nazionale, che consente al presidente dell'autorità polacca per la protezione dei dati di nominare autonomamente i propri aggiunti così come i membri del consiglio consultivo; il fatto che i candidati al posto di presidente dell'autorità per la protezione dei dati debbano sottoporsi a un'audizione pubblica in parlamento, che viene inoltre trasmessa tramite il canale ufficiale del parlamento su internet; le frequenti attività di controllo per quanto riguarda i fornitori esterni di servizi, con il coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati, e i controlli frequenti dei consolati; l'impegno nella formazione e nello sviluppo del personale, anche in materia di protezione dei dati, per quanto riguarda gli utenti finali del sistema nazionale d'informazione Schengen (N.SIS) e il personale dell'ufficio SIRENE; le misure di sicurezza attuate nei locali di entrambi i centri di dati che ospitano l'N.SIS e il sistema nazionale d'informazione visti (N.VIS).
- (4) Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen in materia di protezione dei dati personali in relazione al sistema di informazione visti (VIS) e al sistema d'informazione Schengen (SIS), dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 11, 12, 13, 20, 21 e 22 quali enunciate nella presente decisione.
- (5) A norma del regolamento (UE) n. 1053/2013, è opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri, e la Polonia deve, entro tre mesi dalla sua adozione, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere ogni carenza riscontrata nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Polonia è invitata a

Legislazione

1. chiarire esplicitamente l'applicabilità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) al trattamento dei dati personali nell'N.VIS e nell'N.SIS ove opportuno;

Autorità per la protezione dei dati

2. garantire che l'articolo 174 della legge del 2018 sulla protezione dei dati e l'articolo 106 della legge del 2018 sulla protezione dei dati nell'attività di contrasto che stabilisce il limite massimo di spese per ogni anno non limitino il bilancio dell'autorità polacca per la protezione dei dati al di sotto degli importi assegnati nel bilancio statale per un dato anno;
3. garantire che l'autorità per la protezione dei dati pianifichi e organizzi in modo migliore le sue numerose ispezioni dell'N.SIS II per garantire che tutte le operazioni di trattamento dell'N.SIS II e tutte le entità rilevanti siano coperte, e che le ispezioni sfocino in un controllo generale dell'N.SIS II come previsto all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006;
4. garantire che l'autorità per la protezione dei dati effettui un'ispezione generale dell'N.VIS per svolgere pienamente i suoi compiti a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008;

Diritti degli interessati

5. garantire che le statistiche dell'autorità per la protezione dei dati relative all'esercizio dei diritti degli interessati vengano migliorate e differenzino i reclami dalle richieste, il sistema cui fanno riferimento (SIS o VIS), l'oggetto e il tipo di richiesta (rettifica, cancellazione, accesso);
6. garantire che il titolare del trattamento adotti un approccio più proattivo per quanto riguarda la comunicazione di informazioni sui diritti degli interessati in relazione ai dati del VIS;

7. garantire che il titolare del trattamento del SIS e del VIS (Polizia nazionale polacca – Autorità tecnica centrale per il sistema informatico nazionale (CTA NITS)) pubblichi moduli standard per le richieste di esercizio dei diritti degli interessati;

Sistema di informazione visti

8. provvedere affinché la registrazione dell'accesso al VIS contenga anche informazioni sulla giustificazione dell'accesso;
9. riesaminare l'elenco delle autorità che hanno accesso al VIS e i loro diritti di accesso ai dati di tale sistema, alla luce delle loro competenze e dell'uso pratico di tali dati;
10. alla luce della molteplicità di titolari del trattamento del VIS istituiti dalle leggi e dalle disposizioni contrattuali nazionali e vista la molteplicità di soggetti coinvolti, chiarire il rapporto tra le autorità responsabili delle procedure di rilascio dei visti e le autorità che trattano i dati VIS, nonché le responsabilità di tali autorità per il trattamento dei dati;
11. garantire che, per sfruttare appieno i file dei registri conservati, i file dei registri del VIS siano analizzati regolarmente ai fini del monitoraggio della protezione dei dati;
12. adottare un piano di sicurezza per il VIS che preveda la sicurezza fisica del secondo sito di dati e altri aspetti di sicurezza informatica del sistema informatico nazionale, compreso il sistema N.VIS;
13. allineare il periodo di conservazione dei registri riguardanti le applicazioni relative al VIS (in particolare le applicazioni "Pobyt" e "ZSE 6") ai termini di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 e all'articolo 16 della decisione 2008/633/GAI del Consiglio;

Sistema d'informazione Schengen II

14. garantire che il titolare del trattamento N.SIS II istituisca un sistema centrale di gestione degli utenti che consenta un efficace autocontrollo senza dover consultare i registri presso le istituzioni che sono utenti finali del sistema N.SIS II;

15. garantire che, per sfruttare appieno i file dei registri conservati, i file dei registri del SIS siano analizzati regolarmente ai fini del monitoraggio della protezione dei dati;
16. garantire la notifica automatica degli eventi relativi alla sicurezza informatica e delle attività di autocontrollo del titolare del trattamento al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza;
17. provvedere affinché le misure tecniche includano anche il blocco dell'uso di dispositivi o chiavette USB, bloccando tutte le porte USB nelle postazioni di lavoro del SIS;
18. valutare la possibilità di coinvolgere in modo proattivo e regolare il responsabile della protezione dei dati del ministero dell'Interno nel monitoraggio del trattamento dei dati SIS e VIS attraverso il controllo dei registri di audit;
19. garantire che il titolare del trattamento del SIS fornisca all'autorità per la protezione dei dati i profili del personale di tutte le autorità che hanno accesso al SIS;
20. allineare il periodo di conservazione dei registri riguardanti le applicazioni con accesso ai dati del SIS all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 12, paragrafo 4, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;
21. garantire che, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 10 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, il titolare del trattamento del SIS adotti un piano di sicurezza per il SIS;
22. garantire che l'ampia gamma di istituzioni con accesso ai dati SIS II sia riesaminata, in modo che possano accedere ai dati solo le istituzioni che ne hanno bisogno, in considerazione delle loro competenze e delle loro esigenze pratiche;

Informazioni per i cittadini

23. garantire che i siti web dell'autorità per la protezione dei dati e della polizia forniscano informazioni sui diritti degli interessati in relazione ai dati del VIS.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
